

COMUNE DI TREISO
Provincia di Cuneo

SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DEL NUOVO CENTRO PER
L'AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE SITO IN TREISO, PIAZZA BARACCO

Art. 1 - Scopo della concessione. Il Comune di Treiso, rappresentato dal geom. Silvio Stupino, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio tecnico, concede in uso all'Associazione..... con sede in..... nella persona del suo legale rappresentante sig.che accetta, e di seguito sarà chiamata "Concessionario", i locali siti nella struttura denominata "Nuovo Centro per l'aggregazione e socializzazione" ed ubicati in Piazza Baracco, Treiso per finalità di aggregative e socializzanti.

Art. 2 - Oggetto della concessione. La concessione in uso riguarda l'uso esclusivo dei locali individuati nell'allegata planimetria;

Art. 3 - Durata della concessione. La concessione ha la durata di anni 5 (cinque), decorrente dale scadente il.....e non è tacitamente rinnovabile. Il canone d'affitto annuo viene fissato in € (.....).

Art. 4 - Modalità di consegna e riconsegna degli immobili. I beni sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario. Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni salvo il normale deperimento d'uso. Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare i beni in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 5 - Responsabilità del concessionario. Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato a termini di legge responsabile e custode delle proprietà comunali ad esso affidate.

Art. 6 - Accertamenti e verifiche. Il personale del Comune all'uopo autorizzato può accedere alla struttura data in concessione, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo competenza. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari: tale decisione non potrà mai essere unilaterale e dovrà essere formalizzata con apposito verbale.

Art. 7 - Risarcimento danni. Tutti i danni causati a cose ed a persone durante il rapporto di concessione e relativi allo stesso, sono a carico del concessionario. A tutela di tutti i soggetti coinvolti, il concessionario ha stipulato apposita polizza assicurativa RC, per un massimale di € 1.000.000,00 (unmilione).

Art. 8 - Divieto di utilizzo per altre finalità. E' vietato al concessionario l'utilizzo della struttura per usi diversi da quelli di cui all'art.1.

Art. 9 - Obblighi e diritti del concessionario. Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale, il concessionario non potrà accampare alcuna pretesa verso il Comune. Analogamente nel caso in cui, a causa di sopravvenuti obblighi di legge, la struttura divenga inidonea agli usi previsti, la concessione potrà essere revocata senza obbligo di indennizzo alcuno nei confronti del concessionario. Il concessionario si obbliga: a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere; b) a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte

all'interno della struttura o in relazione alle stesse, la cui responsabilità non sia risalente esclusivamente all'amministrazione comunale; c) a tenere aperta la struttura per un minimo 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni. Il concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, senza formale autorizzazione del Comune. Non potranno altresì essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dei locali, senza specifica autorizzazione del Comune. Il concessionario potrà chiedere la cessazione dell'utilizzo della struttura con un preavviso di un mese, mediante raccomandata A.R. (o equivalente modalità informatica, se previsto a termini di legge). Anche in tal caso l'immobile dovrà essere rilasciato in perfetto stato di pulizia e conservazione.

Art. 10 - Oneri a carico del concessionario. Le spese di funzionamento e di gestione nonché le utenze sono a carico del concessionario. Le spese di manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario.

Art. 11 - Oneri a carico dell'ente concedente L'Amministrazione comunale assume a carico del proprio bilancio comunale le eventuali spese di manutenzione straordinaria.

Art. 12 - Revoca concessione. La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale in caso di: a) violazione delle norme che la disciplinano; b) utilizzo dei beni in oggetto della concessione per usi diversi.

Art. 13 - Oneri ed effetti fiscali. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le eventuali spese di registrazione, sono a carico del concessionario.
